



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO AMELIA

Sede: Via I Maggio, 224 – 05022 Amelia (TR)

TRIS00600N - Tel. 0744/978509

email: tris00600n@istruzione.it - TRIS00600N@PEC.ISTRUZIONE.IT

c.f. 91056300550-cod. fatturazione elettr. UF1BA6

Amelia, 04/10/2021

CIRC. DOCENTI N° 64

CIRC. ALUNNI N°41

CIRC. ATA N° 46

Al personale docente
Agli alunni ed alle famiglie
Al personale ATA
Al sito web

Oggetto: INFORMATIVA GREEN PASS

Il D.L. n.111 del 6 agosto 2021 emana disposizioni in merito all'obbligo per tutto il personale scolastico, nonché per gli studenti universitari, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'art.9, comma 2; sarà obbligatoria anche per viaggiare su treni e bus a lunga percorrenza, traghetti e aerei.

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di certificazione medica (scadenza 30 settembre 2021), ed agli alunni frequentanti la scuola dell'Infanzia, la scuola primaria e le scuole secondarie di ogni grado.

Come già noto la certificazione verde Covid-19 (Green Pass) è il documento gratuito che certifica formalmente una delle seguenti condizioni:

- vaccinazione contro il Covid-19;
- esito negativo al test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o al test molecolare nelle ultime 72 ore;
- guarigione dall'infezione negli ultimi sei mesi.

La certificazione contiene un QR code che va mostrato agli operatori autorizzati ai controlli sia nella versione digitale (direttamente da smartphone o tablet) sia in quella cartacea.

Il decreto legge 10 settembre 2021 n. 122 amplia la platea dei controlli della certificazione verde COVID-19, oltre al personale scolastico, a tutti coloro i quali accedono all'interno delle istituzioni scolastiche.

Rispetto alle novità già entrate in vigore da inizio settembre, adesso per entrare a scuola sarà obbligato ad esibire la certificazione verde anche chi lavora nelle mense scolastiche o chi svolge lavori di manutenzione, oltre ai genitori: tutti dovranno avere il Green Pass per varcare l'ingresso degli istituti scolastici.

L'obbligo del Green Pass "*non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di*

formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori"(PCTO).

A controllare il rispetto di queste nuove norme dovranno essere *"il dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative"*, ma anche i *"datori di lavoro"* di coloro che accedono alle strutture per *"ragioni di servizio o di lavoro"*. In caso di violazione delle regole, sia i soggetti privi di Green Pass che i responsabili dei controlli sono passibili di sanzioni da €400,00 a €1.000,00.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge del 21 settembre 2021 n. 127, recante *"Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening"* viene sancito l'obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori a partire dal 15 ottobre 2021, a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro.

Questo comporta che il lavoratore, al suo arrivo in azienda, dovrà mostrare il proprio certificato verde per poter accedere e svolgere la propria mansione.

Il fatto di mostrare al datore di lavoro (o ad un incaricato che va nominato formalmente) il proprio Green Pass, costituisce un trattamento di dato personale e come tale rientra nella sfera del Garante della Privacy. Il Titolare dovrà dunque fornire al lavoratore un'adeguata informativa Green Pass.

L'obbligo di essere in possesso ed esibire il Green Pass ai fini dell'accesso sul luogo di lavoro continua a non trovare applicazione per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n.133 del 24 settembre 2021, contenente la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n.111 del 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, vengono normate alcune novità riguardanti:

- la validità del tampone antigenico, molecolare o salivare viene estesa a 72 ore;
- la validità del Green Pass a seguito di ciclo vaccinale viene estesa a 12 mesi;
- la validità della certificazione medica per gli esenti dalla campagna vaccinale fino al 30 novembre 2021;
- il certificato vaccinale entrerà in vigore a partire dalla stessa data di somministrazione.

Si conferma l'esonero del Green Pass per gli esenti dalla campagna vaccinale e per i cittadini di età inferiore ai 12 anni.

Non è prevista la presentazione ed il controllo del Green Pass per gli studenti e coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore (PCTO).

La Certificazione verde COVID-19 è richiesta anche, ad esempio, per:

- spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione";
- accedere ai seguenti servizi e attività:
 - servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso, con eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti che vi alloggiano;
 - spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
 - musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
 - piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
 - sagre e fiere, convegni e congressi;

- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso; concorsi pubblici.
- utilizzare i seguenti mezzi di trasporto:
 - treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
 - autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
 - autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale;
 - funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.L'utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l'osservanza delle misure anti contagio.

Detta elencazione viene effettuata a titolo esemplificativo ma non esaustivo.

Per ogni ulteriore e specifico approfondimento si rimanda al sito del governo:
www.dgc.gov.it

**Il Dirigente Scolastico
Maura Lombardi**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993*